**della Commissione Costituzione e leggi**

**sull’iniziativa parlamentare 2 maggio 2023 presentata nella forma elaborata da Paolo Ortelli e cofirmatari per la modifica dell’art. 58 della Costituzione cantonale introducendo un quorum diretto per l’elezione del Gran Consiglio (Frammentazione parlamentare da potenziale virtù a limite operativo)**

# I. INTRODUZIONE

## Premessa

Ogni Parlamento deve garantire due funzioni fondamentali: da un lato un’equa rappresentanza delle opinioni, dall’altro la funzionalità delle deliberazioni legislative. Il nucleo essenziale di entrambi questi obiettivi va sempre assicurato, ma il modo concreto in cui il loro equilibrio viene garantito può variare e dipende dalla storia, dalla cultura e dalla realtà politica di ogni democrazia.

Nei Cantoni svizzeri, ad esempio, vi sono differenze anche significative in questo ambito, pur all'interno di un quadro democratico comune, garantito in ultima analisi dalla Costituzione federale. Il tema di questo rapporto – la soglia quantitativa di accesso al legislativo cantonale – è proprio uno dei meccanismi attraverso cui si cerca di armonizzare le due anime di ogni istituzione parlamentare.

Questa questione va affrontata al di là delle contingenze del momento e degli interessi di partito, come sempre dovrebbe accadere quando si discute di istituzioni e del loro funzionamento. Al tempo stesso, la semplice difesa dello status quo non equivale automaticamente a difendere la democrazia da una presunta volontà di limitarla. Uno dei migliori modi per rafforzare una democrazia è infatti permetterle di funzionare, vale a dire garantirne l’efficacia e quindi difendere uno dei pilastri della sua credibilità.

In che modo è possibile misurare la qualità del lavoro di un Parlamento? Oltre quale limite la frammentazione di un organo legislativo ne limita troppo la funzionalità? A quali condizioni è garantito il giusto livello di rappresentatività, per le diverse sensibilità della popolazione, negli organi eletti democraticamente? Queste e molte altre domande, tutte vertenti su pilastri centrali del funzionamento del nostro sistema politico, sono emerse nell’analizzare l’iniziativa parlamentare che è al centro del presente rapporto.

Una conferma indiretta di quanto impatto abbia la proposta formulata – un quorum (comunemente detto una soglia di sbarramento/di accesso) del 4% per l’ingresso di una lista in Gran Consiglio – è del resto già giunta, negli scorsi mesi, con il gran numero di prese di posizione che si sono succedute, a favore o contro l’iniziativa. Siamo quindi di fronte, in altre parole, a un invito a riflettere su come i meccanismi di composizione del Legislativo cantonale possano essere modificati, a vantaggio della qualità delle decisioni prese nell’interesse della collettività. Da questo punto di vista, va sicuramente sottolineato in senso positivo il rispetto dei procedimenti democratici dimostrato dagli iniziativisti, nel proporre una revisione costituzionale anziché optare per la meno impervia soluzione della modifica della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP).

La Commissione ha quindi affrontato con la massima serietà la discussione su questo atto parlamentare, guidata anche da un altro elemento che è impossibile trascurare: qualunque revisione del nostro sistema elettorale, infatti, deve tenere conto della crisi di interesse e partecipazione che da anni minaccia anche la democrazia diretta svizzera.

Nell’ottica di contrastare questa tendenza, la decisione finale di una parte della Commissione è stata quindi di proporre all’attenzione del Parlamento un controprogetto, che consenta di salvaguardare lo spirito dell’iniziativa parlamentare.

## Contesto storico e atti parlamentari precedenti

Il dibattito sull’introduzione di un quorum diretto per l’elezione del Gran Consiglio si inserisce, come già accennato in una più ampia discussione sulla rappresentatività e la governabilità del sistema politico ticinese. Per questo ci si rammarica che il Consiglio di Stato non abbia ancora presentato (come era invece stato anticipato) una riforma del sistema elettorale.

Il sistema elettorale ticinese è sempre stato oggetto di discussione e riforme, spesso legate alla necessità di bilanciare rappresentatività e governabilità. Già il tormentato 800 politico ticinese fu segnato da controversie anche violente attorno alle tematiche dei sistemi elettorali. Volendo qui limitarci al XX secolo vengono in rilievo alcuni momenti:

* prima del 1950: Il sistema proporzionale viene introdotto per garantire una rappresentanza più equa, riducendo la predominanza di pochi partiti.
* anni ‘70-‘80: Prime discussioni sulla necessità di un quorum, ma nessuna riforma viene attuata.
* 1999: La proposta di Tullio Righinetti di abolire la congiunzione delle liste e introdurre un sistema di calcolo più favorevole alle forze maggiori viene approvata.
* 2002: Il Gran Consiglio abolisce la congiunzione delle liste, limitando le possibilità di apparentamento tra partiti.
* 2007-2017: Diverse proposte di reintroduzione della congiunzione vengono respinte.

Per quanto attiene l’introduzione di un quorum diretto per l’elezione del Gran Consiglio giova ricordare che l’ultima volta che il Parlamento si è espresso è stato nel 2008. In effetti il legislativo si è pronunciato sull'iniziativa parlamentare di Fabio Regazzi e Gianluigi Piazzini (che riproponeva un atto praticamente identico del 2003 dello stesso Regazzi) che suggeriva la modifica dell'articolo 58 della Costituzione cantonale ticinese introducendo un quorum diretto del 4% per l'elezione del Gran Consiglio. L'obiettivo dichiarato era di favorire una maggiore stabilità e convergenza sui programmi condivisi (iniziativa parlamentare IE 257 del 22 marzo per l’introduzione di un quorum diretto per l’elezione del Gran Consiglio). Con il rapporto 5938 del 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato proponeva di respingere l’iniziativa in quanto la riteneva da un lato superflua e dall’altro perché contrasta con il sistema proporzionale adottato per l’elezione del Consiglio di Stato, rendendo inutile un rafforzamento del sostegno parlamentare all’Esecutivo. Considerava più opportuno discutere l’aumento della cauzione e del numero di firme necessarie per la presentazione delle liste. Il rapporto di maggioranza (5938 RI) del 28 febbraio 2008 era pure contrario all’iniziativa perché il sistema non presentava una frammentazione eccessiva dei partiti, tutti quelli con rappresentanza in Gran Consiglio avevano già superato il 4% dei voti, e l’eliminazione delle congiunzioni delle liste aveva già limitato la presenza di partiti con scarso riscontro elettorali. Per contro il rapporto di minoranza (5938 R2) del 28 febbraio 2008 sosteneva l’atto in quanto l’attuale sistema permette a forze politiche con appena l’1% dei voti di entrare in Gran Consiglio, causando un’eccessiva frammentazione, mentre l’introduzione di un quorum del 4% garantirebbe una rappresentanza più equilibrata senza escludere le minoranze. Nella seduta del 2 giugno 2008 l’iniziativa veniva respinta con 35 voti a favore e 46 contrari. Insomma, il cantiere elettorale ticinese non è mai stato veramente chiuso.

# II. INIZIATIVA

L'iniziativa parte dal presupposto che l'attuale frammentazione politica del Gran Consiglio abbia portato a difficoltà operative nell'attività parlamentare. Secondo i promotori, la moltiplicazione delle liste e dei partiti minori ha rallentato il processo decisionale e compromesso l'efficacia legislativa.

L'introduzione di un quorum minimo al 4 % servirebbe quindi a:

* limitare la frammentazione del parlamento cantonale, garantendo una rappresentanza più stabile e funzionale.
* migliorare l'efficienza legislativa, riducendo il numero di gruppi con scarso peso decisionale.
* evitare la dispersione dei voti, che secondo i promotori ha penalizzato la coesione politica del Cantone.

L'iniziativa richiama precedenti discussioni parlamentari sul tema, in particolare il dibattito del 2007 promosso dai deputati Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi di cui si è detto. Il tutto facendo riferimento anche a “recenti” dibattiti sulla reintroduzione della congiunzione delle liste, evidenziando la necessità di una riforma generale del sistema elettorale cantonale, che potrebbe includere una riflessione sull'eventuale passaggio al sistema maggioritario.

# III. APPROFONDIMENTI

**Audizione del Consiglio di Stato**

Con RG 3800 del 7 agosto 2024 il Consiglio di Stato informava la Commissione di star valutando una riforma del diritto elettorale, esaminando quindi anche l’ipotesi di introdurre un quorum nell’elezione del Gran Consiglio, prevedendo di porre in consultazione una proposta normativa nei prossimi due mesi e poi di prendere posizione sull’iniziativa parlamentare. Con successiva RG 625 del 12 febbraio 2025 il Consiglio di Statoha evidenziato che, nella primavera del 2023, ha avviato l’esame di alcune ipotesi di riforma del diritto elettorale, analizzando sia i sistemi di elezione degli organi politici sia alcune modifiche della legislazione elettorale su temi di portata minore. Per quanto attiene l’iniziativa qui in oggetto l’esecutivo riconosce la complessità del tema e la necessità di un'analisi più ampia del sistema elettorale, motivo per cui non si esprimerà in tempi brevi sulla proposta. Sebbene non si opponga all’esame della questione da parte della Commissione, ritiene che i tempi per una riforma di ampia portata non siano ancora maturi.

La Commissione ha sentito in audizione, in data 11 marzo 2025, il Presidente del Governo, Christian Vitta, il cancelliere dello Stato, Arnoldo Coduri, il consulente giuridico del Consiglio di Stato, avv. Francesco Catenazzi. L’audizione era finalizzata a capire la discrepanza tra quanto scritto in agosto 2024 e quanto formulato in febbraio 2025. Dell’audizione di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito, è stato ribadito che il Consiglio di Stato non è pronto con un progetto di revisione generale. Il Presidente del Governo ha reso attenti che un’eventuale controproposta dovrebbe valutare degli impatti sui Comuni e se si dovesse propendere per una soglia alta di tener conto della possibilità di ripristinare la congiunzione delle liste. Questa possibilità è stato oggetto di discussione in Commissione.

## Sistema proporzionale con metodo Hare/Niemeyer

Attualmente, il sistema elettorale ticinese prevede, per il legislativo, un sistema proporzionale puro con il cosiddetto metodo Hare/Niemeyer per l’assegnazione dei seggi. Questo metodo, combinato con l’assenza di un quorum, consente anche a partiti con un consenso inferiore al 2% di ottenere seggi grazie al meccanismo dei resti.

Questo metodo si basa sul principio della quota Hare, che assegna i seggi in proporzione ai voti ricevuti dalle liste.

Funzionamento del metodo Hare/Niemeyer per il Gran Consiglio Ticinese

1. Calcolo del quoziente elettorale: si divide il numero totale dei voti validi per il numero di seggi da assegnare:
2. Assegnazione dei seggi interi: ogni lista ottiene un numero di seggi pari alla parte intera del rapporto tra i voti ricevuti e il quoziente elettorale:
3. Distribuzione dei seggi rimanenti (metodo Niemeyer)
	* Dopo l'assegnazione dei seggi interi, possono rimanere alcuni seggi non assegnati.
	* Questi seggi vengono distribuiti alle liste con le maggiori frazioni decimali (cioè il valore dopo la virgola nel rapporto tra voti della lista e il quoziente elettorale).

Esempio ipotetico

* Supponiamo che ci siano 90 seggi da distribuire e che il totale dei voti validi sia 450'000.
* Il quoziente elettorale sarà: 450′000/90=5′000
* Se una lista riceve 38'250 voti, il calcolo sarà: 38′250/5′000=7.65
* Quindi ottiene 7 seggi interi e la frazione 0.65 sarà considerata per l’assegnazione dei seggi rimanenti.
* Dopo aver assegnato tutti i seggi interi, i seggi residui (che non sono stati assegnati con la parte intera) vengono attribuiti alle liste con le maggiori frazioni decimali.

Durante l’audizione con il Consiglio di Stato è stato chiesto se il mantenimento di questo metodo pregiudicasse future modifiche del sistema elettorale. La risposta è stata negativa. Di conseguenza non vi sarebbe motivo per modificare questo sistema. Anche il Rapporto Verso una riforma del sistema elettorale per le elezioni del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio Ticinese di Pilotti e Mazzoleni per l’OVPR (Observatoire de la vie politique régionale) evidenza che uno scenario per evitare la frammentazione mantenendo la quota Hare (che offre il massimo di proporzionalità dal punto di vista della formula elettorale, soprattutto laddove è usato senza circondari elettorali) può essere l’introduzione di una soglia di sbarramento al 3 o al 5% (rapporto pag. 25).

## Raffronto intercantonale

Nell’iniziativa si evidenziava che alcuni Cantoni (citando Ginevra, Vaud e Zurigo) il sistema del quorum è già conosciuto.

In effetti in alcuni Cantoni la ripartizione dei seggi nell’elezione del Parlamento è aperta solo alle liste che raggiungono una determinata quota di voti (quorum diretto), per esempio:

### *Zurigo*

Il Cantone di Zurigo applica il metodo del doppio Pukelsheim per garantire una rappresentanza proporzionale sia a livello cantonale che distrettuale. Questo sistema prevede due soglie alternative per la partecipazione alla ripartizione dei seggi:​

Quorum del **5%**: Un partito deve ottenere almeno il 5% dei voti in uno dei diciotto circondari elettorali per partecipare alla ripartizione dei seggi a livello cantonale.​

Quorum del **3%**: In alternativa, un partito che raggiunge almeno il 3% dei voti su base cantonale può partecipare alla ripartizione dei seggi.​

(queste disposizioni sono stabilite nel § 102 della "Gesetz über die politischen Rechte" del 1° settembre 2003 (LS 161). L'articolo 51 della Costituzione del Cantone di Zurigo prevede l'elezione con il sistema proporzionale, senza menzionare specifici quorum).

### *Zugo*

Anche il Canton Zugo applica il metodo del doppio Pukelsheim per l'assegnazione dei seggi nel Gran Consiglio, con due soglie alternative:​

Quorum del **5%**: Un partito che ottiene almeno il 5% dei voti in uno degli undici circondari elettorali (corrispondenti ai comuni) partecipa alla ripartizione dei seggi a livello cantonale.​

Quorum del **3%**: In alternativa, un partito che raggiunge almeno il 3% dei voti su base cantonale può partecipare alla ripartizione dei seggi.​

(queste disposizioni sono stabilite nel § 52c cpv. 3 della "Gesetz über die Wahlen und Abstimmungen" (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG) del 28 settembre 2006 (BGS 131.1). Il § 38 cpv. 2 e 4 della Costituzione del Cantone di Zugo prevede l'elezione con il sistema bi-proporzionale senza menzionare specifici quorum).

### *Grigioni*

Pure il Cantone Grigioni applica il metodo del doppio Pukelsheim per l'assegnazione dei seggi nel Gran Consiglio, con un quorum legale del **3%** a livello cantonale. Questo significa che un partito deve ottenere almeno il 3% dei voti su base cantonale per partecipare alla ripartizione dei seggi.

(questa disposizione è stabilita nell'articolo 26 della legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC) del 16 febbraio 2021 (CSC 150.400). L'articolo 27, comma 2, della Costituzione del Cantone dei Grigioni prevede che l'elezione avvenga con il sistema proporzionale e che la legge possa prevedere dei quorum)

### *Vaud*

Le elezioni per il Gran Consiglio si svolgono in dieci circondari elettorali corrispondenti ai distretti del Cantone. In ciascun circondario, i partiti devono raggiungere un quorum del 5% per partecipare alla ripartizione dei seggi.

(questa disposizione è sancita dall'articolo 73 della "Loi sur l'exercice des droits politiques" (LEDP) del 5 ottobre 2021 (BLV 160.01). Inoltre, l'articolo 93, capoverso 4, della Costituzione del Cantone di Vaud stabilisce che la legge può prevedere un quorum del 5% per l'elezione del Gran Consiglio)

### *Vallese*

Per partecipare alla ripartizione dei seggi nel Gran Consiglio, un partito deve ottenere almeno l'**8%** dei voti in uno dei quattordici circondari elettorali. Il Canton Vallese utilizza un metodo proporzionale tradizionale dopo la riforma elettorale del 2017, scaturita dopo che una sentenza del Tribunale federale nel 2013 che la suddivisione dei distretti e semi-distretti in circoli elettorali nel Vallese non soddisfaceva pienamente le condizioni poste dalla Costituzione federale.

(questa disposizione è stabilita nell'articolo 154 della "Loi sur les droits politiques" (LcDP) del 13 maggio 2004 (RS 160.1). L'articolo 84 della Costituzione del Cantone del Vallese prevede che l'elezione avvenga con il sistema proporzionale, senza menzionare specifici quorum)

I due Cantoni che hanno un sistema simile al nostro in quanto hanno un Circondario unico risultano essere:

### *Neuchâtel*

A partire dalle elezioni del 2021, l'intero cantone costituisce un'unica circoscrizione elettorale. Per garantire una rappresentanza regionale equilibrata, è stato implementato un metodo che assicura un numero minimo di seggi per ciascuna delle quattro regioni elettorali del cantone.

È previsto un quorum del **3%** a livello cantonale: le liste che raggiungono almeno il 3% dei voti totali partecipano alla ripartizione dei seggi.

(questa disposizione è sancita dall'articolo 44c della "Loi sur les droits politiques" del 17 ottobre 1984 (RSN 141). L'articolo 52 della Costituzione del Cantone di Neuchâtel stabilisce l'elezione con il sistema proporzionale, senza menzionare specifici quorum)

### *Ginevra*

ll Gran Consiglio ginevrino è eletto con un sistema proporzionale su un'unica circoscrizione elettorale cantonale. Per partecipare alla ripartizione dei seggi, una lista deve ottenere almeno il **7%** dei voti validi a livello cantonale.

(questo quorum è stabilito dall'articolo 158 della "Loi sur l'exercice des droits politiques" (LEDP) del 15 ottobre 1982 (rsGE A 5 05). L'articolo 81, capoverso 2, della Costituzione del Cantone di Ginevra prevede l'elezione con il sistema proporzionale, senza specificare particolari quorum)

## Impatto sui partiti minori

Basandoci sui risultati delle elezioni cantonali del 2023, possiamo stimare gli effetti del quorum del 3%, del 4% e del 5% sulla rappresentanza parlamentare:



## Impatto sui Comuni

Ritenuto che, durante l’audizione con il Consiglio di Stato, è stato sollevato il tema del possibile impatto della proposta in discussione sui Comuni, la questione è stata esaminata.

Considerato che si tratta di una modifica costituzionale riferita all’elezione del Gran Consiglio, essa non ha alcuna incidenza diretta sui Comuni.

Si osserva inoltre che non vi sono impedimenti giuridici o elettorali a prevedere regole diverse per la ripartizione dei seggi nell’elezione del Gran Consiglio rispetto a quelle previste per i consigli comunali.

Nella maggior parte dei Comuni (quelli con un consiglio comunale composto da un massimo di 33 membri), la soglia per ottenere un seggio è già superiore al 3% dei voti. Solo nei dieci Comuni con un numero di membri compreso tra 35 e 60, è possibile accedere alla ripartizione dei seggi con una quota di voti compresa tra il 2,86% (35 membri) e l’1,67% (60 membri).

Alle elezioni comunali del 2024 (negli 81 Comuni con voto alle urne), sono state presentate 336 liste. Solo 9 liste non hanno raggiunto il 3% dei voti: 5 di queste non hanno ottenuto alcun eletto, mentre le altre 4 hanno complessivamente ottenuto 6 seggi.

# IV. CONSIDERAZIONI POLITICHE

L’introduzione di un quorum per l’elezione in Gran Consiglio mira a rafforzare il sistema politico, migliorando stabilità, efficienza e qualità del dibattito parlamentare. Un Parlamento meno frammentato non garantisce ma favorisce maggioranze più coese, riducendo il rischio di blocchi decisionali e migliorando la gestione dei lavori. Inoltre, consente ai Governi di ottenere un sostegno più stabile per i loro programmi, evitando continue negoziazioni tra forze politiche con posizioni troppo divergenti.

Un quorum, inoltre, contribuisce a prevenire, per quanto possibile, un’eccessiva frammentazione politica, disincentivando la creazione di “partiti persona” o “movimenti monotematici”. Un fenomeno che, nell’epoca delle immense possibilità di comunicazione – si pensi alle reti sociali – trova continuamente nuove occasioni per alimentarsi.

La possibilità di accedere al legislativo con poco più di mille schede favorisce, evidentemente, queste realtà, che mirano soprattutto alla visibilità e tendono a rafforzare la polarizzazione del dibattito. Al tempo stesso, però, tale dinamica spinge le formazioni maggiori a recepire tempestivamente urgenze e preoccupazioni settoriali, integrandole, se possibile, nella propria visione politica.

L’esperienza di altri Cantoni e Paesi europei dimostra che una soglia d’accesso migliora la funzionalità del sistema senza compromettere la rappresentanza democratica. Tuttavia, è fondamentale anche individuare un equilibrio tra governabilità e pluralismo politico.

Lo studio di Pilotti & Mazzoleni evidenzia come una soglia moderata del 3% possa garantire una maggiore inclusività rispetto alla proposta originale del 4%, riducendo la frammentazione senza penalizzare eccessivamente i piccoli partiti. Per questo motivo, il controprogetto proposto dalla Commissione suggerisce di adottare questa soglia più bassa, favorendo una rappresentanza più equilibrata senza sacrificare la stabilità istituzionale.

# V. CONCLUSIONI

La Commissione è pienamente consapevole della portata storica di un provvedimento come l’introduzione di un quorum nella ridistribuzione dei seggi per l’elezione del Gran Consiglio. Come spiegato nell’introduzione a questo rapporto, discutere un meccanismo di questo tipo significa interrogarsi su questioni che toccano i principi fondanti della nostra democrazia diretta.

Va quindi sottolineato, nuovamente, che gli iniziativisti hanno dimostrato di volere agire in modo responsabile: anziché imboccare una scorciatoia – proponendo un semplice aggiornamento della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) – hanno infatti optato, molto opportunamente, per una modifica costituzionale. Questo comporterà, in caso di approvazione dell’iniziativa, il coinvolgimento automatico dell’elettorato, attraverso una votazione popolare. Coinvolgimento quanto mai opportuno, che richiederà e favorirà un ampio dibattito (che si spera sereno) e che, al tempo stesso, metterà finalmente un autorevole punto ad una discussione che dura da decenni. In seguito sarà opportuno effettuare le modifiche legislative necessarie (art. 68 cpv. 1 e 2 LEDP), per concretizzare lo spirito della modifica costituzionale.

Il controprogetto che proponiamo con questo rapporto – confermando la decisione di intervenire a livello costituzionale – intende ovviare a quelli che, nella discussione commissionale, sono stati riconosciuti come effetti potenzialmente problematici dell’iniziativa. In particolare, la Commissione raccomanda, come sopraesposto, di rivedere quorum portandolo al 3%.

Nonostante il mancato intervento del Consiglio di Stato con una riforma più ampia del sistema elettorale, la maggioranza della Commissione ritiene che il dibattito sul quorum rappresenti un’opportunità per il Cantone di evolvere verso un modello più funzionale ed equilibrato. La decisione finale spetterà ora al Parlamento e, in ultima istanza, ai cittadini, che auspichiamo saranno chiamati a esprimersi su un tema cruciale per il futuro della democrazia cantonale.

In base a quanto sopraesposto la Commissione Costituzione e leggi invita il Parlamento ad accogliere il disegno di modifica della Costituzione cantonale annesso al presente rapporto.

Per la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi:

Simona Genini e Andrea Censi, relatori

Balli - Genini Sem - Giudici -

Filippini (con riserva) - Ortelli P. -

Ponti - Terraneo (con riserva)

Disegno di

**Costituzione**

**della Repubblica e Cantone Ticino**

modifica del ....................

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l’iniziativa parlamentare 2 maggio 2023 presentata nella forma elaborata per la modifica dell’art. 58 della Costituzione cantonale;

visto il rapporto di maggioranza della Commissione Costituzione e leggi del 27 maggio 2025,

decreta:

**I**

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

**Art. 58 cpv. 2bis**

2bisLe liste che non raggiungono il tre per cento del totale dei voti validi non partecipano alla ripartizione.

**II**

1La presente modifica della Costituzione cantonale è sottoposta al voto del Popolo.

2Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.